

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GARANZIA PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO (approvate nella seduta del 16.2.2026)

1. ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GARANZIA

Per l'approvazione delle presenti Linee Guida sono convocate tutte le persone componenti effettive del Comitato. Le Linee Guida sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soggetti componenti del Comitato.

2. COMPOSIZIONE DEL COMITATO E VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Il Comitato di Garanzia è composto da:

- una persona componente designata dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) tra il personale tecnico amministrativo, che svolge le funzioni di Presidente;
- una persona componente designata dal CPO tra il personale tecnico-amministrativo;
- una persona dirigente designata dalla/dal Direttrice/Direttore Generale.

Il Segretario è nominato dal Direttore Generale.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della totalità dei soggetti componenti del Comitato.

Le sedute del Comitato possono svolgersi in presenza e in modalità telematica, sia nel complesso, sia riguardo alla partecipazione della singola persona componente, mediante utilizzazione delle piattaforme di Ateneo.

3. DEFINIZIONE DEGLI AMBITI DI OPERATIVITÀ DEL COMITATO

Il Comitato di Garanzia è un organo tecnico a scopo di garanzia.

Nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, il Comitato:

- esamina le osservazioni eventualmente formulate dal soggetto valutato entro 15 giorni dal termine delle procedure valutative e, laddove accolte, si adopera attivamente per la risoluzione di possibili conflitti sorti nell'ambito del processo di valutazione, affinché le parti possano giungere ad un accordo o, in mancanza, a maggioranza, esprime una decisione vincolante in merito.

Nel caso in cui la persona valutata che ha proposto osservazioni appartenga alla stessa struttura di un soggetto componente, in caso di impossibilità delle persone componenti a partecipare a singole sedute, e fatto comunque salvo il dovere di astensione nei casi previsti dall'ordinamento giuridico, è individuato, dal rispettivo organo di designazione, un soggetto in sostituzione, limitatamente all'esame del caso.

- Sulla base degli elementi emersi nell'esame delle osservazioni, può, al termine dei lavori, evidenziare particolari problematiche che potranno essere trasmesse alla/al Direttrice/Direttore Generale, anche al fine di eventuali proposte di revisione del *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance*. In particolare, il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, provvederà a segnalare alla/al Direttrice/Direttore Generale vizi di particolare gravità o l'elevato numero di osservazioni pervenute da personale di una stessa struttura.

4. ESAME DELLE OSSERVAZIONI

Le osservazioni e le informazioni relative alla valutazione fornite dai soggetti valutati che si rivolgono al Comitato vengono rese disponibili alle persone componenti del Comitato e dalle stesse trattate secondo quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento in materia di trattamento dei dati personali emanato con D.R. n. 4987/2020. Il Comitato ha, altresì, accesso alle schede di valutazione dell'anno di riferimento del personale che presenta le osservazioni e ai dati aggregati della struttura di detto personale e di Ateneo, secondo le stesse modalità.

Ai fini dell'esame, le osservazioni e la relativa documentazione a corredo fornita sono messe a disposizione del Comitato al termine del periodo per proporre le osservazioni.

Il Comitato dovrà avviare le attività entro 20 giorni lavorativi da detto termine e decidere in merito alle osservazioni in via definitiva, entro 5 mesi dall'avvio dei lavori, salvo motivate necessità di proroga.

Il Comitato redige un verbale sintetico sulle decisioni adottate in merito ai casi esaminati, il cui estratto è inviato alla persona valutata, al soggetto valutatore e alla/al Direttrice/Direttore Generale nonché, se opportuno, ai soggetti Referente e Valutatore Intermedio.

5. TIPOLOGIE DI OSSERVAZIONI, ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DETERMINAZIONI DEL COMITATO

Le osservazioni dei soggetti valutati potranno riguardare:

- vizi procedurali;
- osservazioni di merito sulla valutazione ricevuta.

Rientrano nell'ambito delle osservazioni per vizi procedurali tutte le violazioni del sistema di valutazione, delle circolari e delle linee guida, quali, ad esempio:

- mancato rispetto delle tempistiche previste dal sistema (comunicazione obiettivi, colloquio intermedio, colloquio finale);
- mancato svolgimento del colloquio intermedio nei casi in cui si debba svolgere obbligatoriamente;
- errato o mancato ricorso al soggetto Referente/Valutatore intermedio;
- mancato svolgimento del colloquio in assenza di giustificazioni oggettive;
- oggetto del colloquio che non esaurisce gli ambiti di valutazione;
- svolgimento del colloquio in presenza di persone non richieste o senza l'assistenza della persona richiesta dal soggetto valutato;
- incoerenza tra la valutazione illustrata durante il colloquio e la scheda definitiva disponibile sulla piattaforma informatica Valperf.

Osservazioni di merito possono essere formulate quando:

- la valutazione sia negativa, come definita dal *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance*;
- la valutazione ricevuta non sia motivatamente ritenuta, dalla persona valutata, equa o trasparente;
- il soggetto valutato ritenga motivatamente che il processo di valutazione non sia avvenuto nel rispetto dei criteri generali definiti dal sistema di valutazione, quali, ad esempio, il principio di pari opportunità (discriminazioni basate su differenze di genere, categoria, appartenenza sindacale, disabilità, ecc.).

Affinché il Comitato possa approfondire le osservazioni ricevute, queste devono fornire elementi di fatto, quali eventi o comportamenti rilevanti ai fini della valutazione. Il Comitato, in caso di osservazioni ritenute prive di tali elementi, si riserva, ove ne ravvisi gli estremi, di invitare la persona interessata a fornire ulteriori chiarimenti. Il Comitato, parimenti, può richiedere informazioni e chiarimenti ai soggetti Valutatore, Valutatore intermedio o Referente, eventualmente convocandoli, al fine di ottenere un quadro completo della situazione.

Fatto salvo quanto previsto dal punto 3 delle presenti linee guida, acquisiti gli elementi ritenuti necessari, il Comitato si adopera per giungere a una conciliazione tra le parti. Qualora la conciliazione non si perfezioni, il Comitato esprime a maggioranza una decisione vincolante per le parti, sulla base degli elementi raccolti.